



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2008 (11.12)  
(OR. en)**

**16769/08**

**SOC 762  
JAI 690  
MI 519**

## **RELAZIONE**

---

della:	Presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO
n. doc. prec.:	16594/08 SOC 749 JAI 682 MI 509 + ADD 1
n. prop. Com:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

## **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, complemento alla legislazione CE vigente nel settore<sup>1</sup>, vieterà la discriminazione per i motivi suddetti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Le delegazioni, in ampia maggioranza, hanno accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni, specialmente in materia di disabilità.

Una delegazione, pur mettendo in risalto l'importanza della lotta alla discriminazione, ha espresso il parere che, prima che si adotti altra normativa a livello comunitario, occorra acquisire maggiore esperienza con l'attuazione del diritto comunitario in vigore. Essa ha messo in discussione la tempestività e la necessità della nuova proposta della Commissione, reputata da tale delegazione come una violazione delle competenze nazionali per talune questioni.

Talune altre delegazioni hanno chiesto pure chiarimenti ed hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla proporzionalità e alla sussidiarietà, alla divisione di competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. CY e PL hanno mantenuto riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato per il momento la propria proposta originale ed ha mantenuto riserve di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Si prevede che il Parlamento europeo adotti il proprio parere, nel quadro della procedura di consultazione, il 24 marzo 2009<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> È stata nominata relatore la sig.ra Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE).

## II. SITUAZIONE

Il dibattito orientativo che si è svolto in seno al Consiglio EPSCO del 2 ottobre 2008, ha confermato la necessità di un parere giuridico circa la divisione delle competenze e il campo di applicazione della direttiva proposta, come pure di maggior chiarezza quanto agli effetti che da essa si prevedono. Alla luce delle osservazioni favorevoli fatte da molte delegazioni, la Presidenza ha messo in risalto che occorre mantenere un elevato grado di ambizione ed un ampio campo di applicazione che inglobi tutti i motivi di discriminazione elencati nell'articolo 1 della proposta.

Alla luce delle discussioni finora svolte, la Presidenza ha presentato una serie di proposte redazionali<sup>3</sup> sugli articoli da 1 a 4 e sui relativi considerando, al fine di far progredire la discussione della proposta. Formulando queste proposte, la Presidenza ha altresì tenuto in debito conto la valutazione d'impatto della Commissione<sup>4</sup>, nonché il parere del Servizio giuridico del Consiglio<sup>5</sup>, che approva ampiamente la base giuridica scelta dalla Commissione e conferma la discrezionalità del Consiglio nel decidere quale azione occorra nell'ambito della normativa proposta ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE.

### 1. Divisione delle competenze, base giuridica e sussidiarietà (articolo 3)

Le proposte redazionali della Presidenza delucidano il testo in modo che il divieto di discriminazione si applichi all'accesso ai settori elencati nel campo di applicazione (articolo 3, paragrafo 1). La maggior parte delle delegazioni, anche se ha accolto favorevolmente questo approccio come un passo fatto nella giusta direzione, ha altresì convenuto che occorrono ulteriori discussioni, specialmente al fine di demarcare la divisione di competenze tra Stati membri e Comunità europea nel modo più preciso possibile. Molte delegazioni preferirebbero collocare i chiarimenti necessari nell'articolato della proposta di direttiva, anziché nei considerando, anche se talune delegazioni potrebbero accettare che tali chiarimenti rimangano nei considerando.

---

<sup>3</sup> Il testo della Presidenza è stato esaminato dal Gruppo il 21 e il 27 novembre 2008.

<sup>4</sup> Doc. 11531/08 + ADD 1 + ADD 2. La Commissione ha presentato la valutazione d'impatto al Gruppo il 14 ottobre 2008.

<sup>5</sup> Doc. 14896/08, esaminato dal Gruppo il 6 novembre 2008.

Occorre discutere ulteriormente anche la delicata distinzione tra *accesso* a settori quali l'istruzione, la sanità e la protezione sociale, e l'*organizzazione* di tali settori, essendo quest'ultimo un aspetto di competenza nazionale. Altre questioni che richiedono ulteriore esame, comprendono la *dimensione transfrontaliera*, che presuppone le competenze della Comunità nei settori elencati nel campo di applicazione, le disposizioni connesse al *diritto di famiglia* (articolo 3, paragrafo 2) e l'esigenza di trovare un equilibrio tra antidiscriminazione e *diritti delle persone nella vita privata* (ad esempio, art. 3, paragrafo 1).

## 2. **Disposizioni in materia di disabilità (articolo 4)**

Il testo della Presidenza cerca di ottenere un maggiore allineamento delle disposizioni in materia di disabilità con quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>6</sup>, ed anche con la definizione di "reasonable accommodation". Esso chiarisce altresì le implicazioni pratiche della proposta, dispone un periodo di attuazione più lungo per misure che impongono un adeguamento ad edifici ed infrastrutture esistenti, ed include una clausola che afferma esplicitamente che la direttiva lascia impregiudicate disposizioni settoriali più dettagliate intese a migliorare l'accessibilità. Le delegazioni hanno accolto con ampio favore il testo della Presidenza come un passo compiuto nella giusta direzione. Tuttavia, dalle discussioni è emersa la necessità di un ulteriore esame dei termini impiegati, compreso "reasonable accommodation" ("soluzioni ragionevoli") e delle implicazioni pratiche e finanziarie delle disposizioni. In particolare, le delegazioni hanno chiesto che si chiarisca l'obbligo di garantire "l'accesso effettivo e non discriminatorio" tramite *adozione preventiva*, specialmente in relazione agli alloggi ed ai trasporti.

---

<sup>6</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata da tutti gli Stati membri e dalla Comunità europea ed in attesa di ratifica. Cfr. docc. 12892/08 REV 1 e 12892/08 ADD 1 REV 1.

In questo contesto numerose delegazioni hanno espresso il parere che le misure per il miglioramento dell'accesso di persone con disabilità debbano essere realizzate gradualmente, anziché essere soggette a scadenze rigorose. Particolarmente viva è stata la preoccupazione manifestata circa la portata di eventuali disposizioni che impongano la modifica di edifici esistenti ed i costi che tali misure implicano.

### 3. **Legittime disparità di trattamento in funzione dell'età e di disabilità**

Le delegazioni hanno accolto con ampio favore il tentativo della Presidenza di chiarire le disposizioni riguardanti disparità di trattamento che non dovrebbero essere considerate discriminatorie (ad esempio, l'offerta di tariffe ridotte per bambini, disabili o pensionati nei trasporti pubblici). Le delegazioni hanno altresì accolto con ampio favore la proposta di chiarire le disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi da parte di fornitori di servizi finanziari, comprese le assicurazioni. Tuttavia, occorre discutere ulteriormente, in particolare, il concetto cruciale di disparità di trattamento "obiettivamente e ragionevolmente giustificate", di modo che sia fatta una netta distinzione tra disparità di trattamento non consentite e quelle giustificate.

### 4. **Certeza del diritto**

Sottolineando l'importanza della certezza del diritto, le delegazioni hanno espresso l'auspicio che non vi siano altri casi da dover proporre dinanzi alla Corte di giustizia europea (CGCE). Esse, di conseguenza, hanno messo in risalto la necessità di una formulazione più chiara possibile, anche nelle *definizioni* dei termini fondamentali, ed hanno sottolineato l'importanza di assicurare *coerenza con la normativa vigente*.

### 5. **Varie**

E' stato sollevato anche un consistente numero di questioni in rapporto a problematiche più specifiche che dovranno essere ulteriormente discusse, tra cui le seguenti:

- l'onere finanziario e amministrativo potenzialmente generato dalle disposizioni, in particolare per le PMI e i lavoratori autonomi;
- la nozione di discriminazione per associazione;
- la questione dell'integrazione di genere e quella della discriminazione multipla;
- le leggi nazionali che assicurano la laicità dello Stato e le misure riguardanti la possibilità di indossare simboli religiosi nelle scuole;
- l'estensione del/i periodo/i di attuazione.

Ulteriori dettagli circa le posizioni delle delegazioni possono reperirsi nei risultati dei lavori più recenti, riportati nei docc. 16594/08 + ADD 1, 12071/08, 12956/08 + COR 1 e 14254/08.

### **III. CONCLUSIONE**

Pur essendosi compiuti progressi sostanziali nel tentativo di chiarire il testo della proposta di direttiva, specialmente per quanto riguarda la divisione di competenze e in modo da assicurare la certezza del diritto, è evidente il bisogno di ulteriori lavori in merito alla proposta.